

Bologna, 24 giugno 2009

Circolare n 7/09

Oggetto: aggiornamenti circa gli adempimenti relativi alla figura di amministratore di sistema

Gentile cliente,

la informiamo che entro il **30 giugno 2009** i titolari del trattamento di dati sono tenuti all'adozione degli adempimenti relativi alla figura di amministratore di sistema.

Nonostante il provvedimento che ha introdotto l'amministratore di sistema sia del 27 novembre 2008, molti sono i dubbi sulla sua applicazione.

Pertanto il Garante ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet delle interessanti FAQ. Rimandando al sito Internet (<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499#FAQ>) per la lettura per esteso delle risposte fornite del Garante, pensando di fare cosa gradita, si segnalano le precisazioni che si ritengono più significative.

SOGGETTI TENUTI A NOMINARE

Forse qualche chiarezza in più su chi è esentato dalla nomina di amministratore di sistema sarebbe stata utile, poiché non è chiaramente disciplinato (non c'è un elenco di soggetti esonerati) e non è univoco il parametro dell'esonero. A questo proposito il provvedimento del Garante esclude **"i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte nel corso del 2008"**.

La risposta ad una FAQ porta qualche elemento di chiarezza: per il Garante, rientrano tra i trattamenti per ordinarie finalità amministrativo-contabili la gestione dell'autoparco, le procedura di acquisto dei materiali di consumo, la manutenzione degli immobili sociali.

Un altro aspetto importante precisato dal Garante è che **NON è amministratore di sistema il soggetto che solo occasionalmente interviene** (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.

REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI LOGICI

Una serie di domande poste al Garante riguarda il problema della registrazione degli accessi dell'amministratore di sistema (access log). La raccolta dei log **serve per verificare anomalie nella frequenza degli accessi e nelle loro modalità** (orari, durata, sistemi a cui si è fatto accesso) non è invece richiesto che vengano registrati dati sull'attività interattiva degli amministratori di sistema (comandi impartiti, transazioni effettuate).

Nei **casi più semplici** – ha precisato il Garante – la registrazione può essere soddisfatta tramite funzionalità già disponibili nei più diffusi sistemi operativi, senza richiedere necessariamente l'uso di strumenti software o hardware aggiuntivi. Peraltro, sempre i sistemi operativi più diffusi garantiscono anche l'inalterabilità delle registrazioni attraverso l'eventuale esportazione periodica dei dati di log su supporti di memorizzazione non riscrivibile.

È onere del titolare valutare se adottare sistemi più sofisticati (raccolta di log centralizzata, dispositivi non riscrivibili, etc..)

Si precisa anche la previsione da parte del Garante di un caso "borderline", in caso di piccolissime realtà di impresa in cui, pur svolgendo attività non esentate dal provvedimento, il titolare svolge funzioni di unico amministratore di sistema. In tale caso non si applicheranno le previsioni relative alla verifica delle attività dell'amministratore né la tenuta del log degli accessi informatici.

AMBITO DI OPERATIVITA'

Il provvedimento del 27 novembre 2008 prevede che nella designazione dell'amministratore di sistema il titolare indichi "l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato".

Cosa si intende però per ambito di operatività lo ha chiarito il Garante.

In particolare è sufficiente specificare l'ambito di operatività in termini più generali, per settori o per aree applicative, senza obbligo di specificarlo rispetto a singoli sistemi, a meno che non sia ritenuto necessario in casi specifici.

Rendendoci disponibili per dubbi o approfondimenti (o inviando una mail all'indirizzo settore.tecnico@safetynecotechnic.it o telefonando allo 051/540312), l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Ing Lorenzo Pieri



Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).